

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 06/10/2016 ed estinto anticipatamente con decorrenza 30/11/2020.

La ricorrente, infruttuosa la prodromica fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso dei costi di intermediazione, di distribuzione e di invio delle comunicazioni periodiche, spettanti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento ed ammontanti ad € 2.823,00.

Chiede anche il riconoscimento delle spese legali.

Costitutosi, l'intermediario deduce di aver già rimborsato i costi ripetibili sulla base delle previsioni contrattuali, detraendo, ai fini della determinazione del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato. Evidenzia che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*, perspicuamente prevedendo altresì il metodo di calcolo secondo il quale sono stati effettuati i rimborsi in favore del ricorrente, coerentemente con l'indicazione contrattuale dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Ciò posto, in ragione del nuovo intervento normativo, dal quale è scaturita la nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021, ha ritenuto di ricalcolare l'importo dei costi già dedotti al momento dell'estinzione anticipata del contratto in oggetto al fine di comprendere nella determinazione del debito residuo anche la quota parte di quelli non ripetibili

(cd. *up front*), ai termini di contratto sulla base del criterio del costo ammortizzato, provvedendo al rimborso in favore del ricorrente in conteggio estintivo.

Per le “*commissioni di distribuzione*”, precisa che il contratto le considera irripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito e come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, dei quali, al pari delle imposte, ha provveduto a trattenerli dall’importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all’intermediario del credito, come prova la fattura e la relativa contabile di pagamento allegati.

Eccepisce la non rimborsabilità della quota parte delle Commissioni di distribuzione, anche in ragione del disposto dell’art. 27, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. “Decreto Asset”) come convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ha introdotto una nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021, stabilendo che: “*Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*”.

Deduce inoltre che debbano essere considerati come non ripetibili i costi per servizi resi allo stesso che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto (sono tali ad es. le spese di istruttoria e le commissioni dell’intermediario del credito). Sul punto richiama la sentenza del 6 ottobre 2023 del Tribunale di Castrovillari e l’ordinanza del 05/01/2023 del Tribunale di Nocera.

Chiede quindi al Collegio di respingere il ricorso.

Nelle repliche la ricorrente contesta le difese della controparte, ritenendo inapplicabile in senso retroattivo l’art. 27 D.L. 104/2023 e richiamando il principio Lexitor e il primato del diritto UE. Sostiene che tutte le componenti del costo totale del credito – incluse commissioni di intermediazione, spese bancarie e assicurative – devono essere rimborsate *pro rata* in caso di estinzione anticipata. Il rimborso parziale offerto dalla convenuta relativo al rimborso delle commissioni di distribuzione pari ad € 897,67 è considerato insufficiente rispetto all’importo complessivo richiesto di € 2.823,00. Richiama la giurisprudenza più recente favorevole al rimborso integrale. Chiede l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento anche delle ulteriori spese legali per € 500,00

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Non è fondata l’eccezione preliminare, con la quale parte ricorrente sostiene la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione, perché asseritamente corrisposti ad un terzo.

Dal conteggio estintivo (che, ai sensi dell’art. 115 cpc , può essere messo a fondamento di questa decisione, in quanto non ne sono stati contestati i contenuti fattuali) risulta che le commissioni in questione non sono state detratte dalla somma versata alla parte resistente in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio di coordinamento, nella sua decisione n. 6816/2018, che , pur essendosi riferita a costi *recurring* , può essere estesa agli oneri *up front* , una volta stabilirne la rimborsabilità con la sentenza Lexitor , ha precisato che “*l’indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria , sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell’art. 125-*

sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento».

Pertanto, è sussistente la legittimazione passiva, posto che parte resistente ha trattenuto indebitamente la somma relativa alla commissione di intermediazione.

Né influisce al riguardo la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, che, al considerando n. 70, onde favorire una sintesi fra opposte esigenze e tra le decisioni emesse in materia, pur raccomandando che siano oggetto di riduzione *“anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito”*, afferma l'eventuale esclusione unicamente delle *“spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...], in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore”*. Peraltro è ulteriormente precisato in tale contesto normativo che, nel calcolo della riduzione, dovrebbero essere prese in considerazione *“le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo”*

Nel caso di specie, nonostante la sottoscrizione del contratto di mediazione, è dirimente che dalla documentazione prodotta risulta che la commissione di intermediazione è stata trattenuta al momento dell'erogazione del prestito.

Non ha neppure fondamento la tesi dell'intermediario, a tenore della quale le commissioni di distribuzione, in quanto destinate alla remunerazione della rete di vendita, servono a coprire un servizio accessorio non necessario, ai fini dell'accesso al finanziamento.

Invero, la commissione di distribuzione, destinata ad un agente in attività finanziaria, è dal legislatore inclusa tra le componenti *“del costo totale del credito, in ragione del quale è calcolato il “taeg”*.

Peraltro, l'orientamento consolidato dell'ABF è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto a fronte di analoghe eccezioni (Collegio di Milano, n. 2083/24; Collegio di Palermo, n. 3642/24).

Quanto al merito, il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame che pertiene all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi,*

l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente chiede il rimborso delle quote non maturate relative agli oneri di intermediazione , commissioni di distribuzione e costo di invio periodico.

Circa le commissioni in favore dell'intermediario finanziario (contrattualmente ripartite in una quota "ripetibile" e in una restante quota "non ripetibile"), secondo le più recenti posizioni condivise sono da ritenersi interamente *recurring*, anche per la parte indicata in contratto come "non ripetibile", in quanto essa remunera, tra gli altri, "*gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista*".

Ai fini del rimborso, non può che applicarsi il criterio *pro rata temporis*.

Si registra tuttavia un contrasto tra i Collegi circa il criterio di rimborso della quota indicata come

“ripetibile”, opinandosi in prevalenza per l’adozione del criterio della curva degli interessi, previsto in contratto (così questo Collegio, nonché Collegi di Milano n. 13784/2022 e Palermo, n. 1684/24); Per gli altri oneri da retrocedere si applica il criterio temporale, perché oneri collegati a prestazioni protrattesi nel tempo. In particolare le commissioni di distribuzione hanno natura *recurring*, in quanto remunerano anche attività di natura ricorrente, quali la «pubblicità» e il «presidio del territorio», donde la rimborsabilità con il criterio *pro rata temporis*.

In conclusione, premesso che gli oneri di intermediazione ripetibili sono stati correttamente rimborsati nella misura dovuta sulla base del criterio della curva degli interessi e sono stati rimborsati soltanto in parte gli altri oneri di intermediazione, residuano da rimborsare la somma di € 526,53. Spettano € 798,04 per oneri di distribuzione, mentre gli oneri del costo relativo all’invio delle comunicazioni periodiche sono stati interamente rimborsati.

Complessivamente, dunque, compete la somma di € 1325,00 (previo arrotondamento di € 1324,57). Non vanno riconosciuti gli interessi, non essendo stati richiesti e dovendosi applicare il principio generale della domanda (art. 112 cpc), valido anche per gli accessori, come dimostrano le disposizioni che ne prevedono l’attribuzione d’ufficio (art. 429, terzo comma, cpc, nonché artt. 4 e 5 d lgs 231/2002 nelle controversie nell’ambito di transazioni commerciali). E’ di evidenza palmare che tali previsioni normative non avrebbero senso logico/ giuridico, se la loro liquidazione *ope iudicis* costituisse la regola generale.

Non vanno riconosciute le spese legali richieste, stanti la serialità del presente contenzioso e l’avvenuto rimborso di alcuni oneri, donde l’accoglimento parziale della domanda (cfr. Collegio di coordinamento dec 4580/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.325,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE